



REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO, DELL'UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

del 26 maggio 2025

Il Consiglio Comunale di Locarno,
richiamati:

- il Piano Energetico Comunale (PECo) del Comune di Locarno del 2017 ed il suo aggiornamento del settembre 2024,
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987,
- gli artt. 107a, 107b e 107c del Regolamento comunale della Città di Locarno (ROC) del 17 dicembre 1990,

decreta:

Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo, obiettivi

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi atti al finanziamento di misure da realizzare sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, ad una mobilità più sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica.

Art. 2

Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio, il quale, tramite Ordinanza Municipale, precisa le tipologie d'intervento incentivate e definisce i rispettivi importi.

²Nell'ambito del presente Regolamento il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

Art. 3

Deleghe

Il Municipio ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'Ufficio Energia della Divisione urbanistica e infrastrutture.



Art. 4

Campo d'applicazione

¹Nel limite delle disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure in favore del risparmio energetico e nell'uso di energie rinnovabili.

²Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento.

³Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge. Misure incentivate e divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

Art. 5

Credito

Il credito dedicato agli incentivi è determinato, in sede di preventivo comunale annuale, in relazione all'utilizzo previsto del FER (Fondo Energie Rinnovabili). Quest'ultimo può essere dedicato al finanziamento totale o parziale degli incentivi.

Art. 6

Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa Ordinanza Municipale.

CAPITOLO II

Procedura e condizioni

Art. 7

Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa Ordinanza Municipale.

²A complemento o al fine di verifica delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto o alla prestazione interessata dall'incentivo.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse.

³Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e complete di tutti i giustificativi richiesti.



Art. 8 **Beneficiari**

¹I beneficiari sono indicati dettagliatamente nelle singole Ordinanze Municipali, a seconda del tipo di incentivo.

²Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche sul rispetto delle condizioni fissate per l'ottenimento dell'incentivo.

Art. 9 **Condizioni**

¹Le condizioni dettagliate per l'ottenimento degli incentivi sono fissate dall'Ordinanza Municipale.

²Gli incentivi a favore di interventi che necessitano di un'autorizzazione dell'autorità, quali ad esempio interventi al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa.

³Il diritto agli incentivi decade se la richiesta, corredata da tutti i giustificativi, non è stata inoltrata entro i termini stabiliti nell'Ordinanza Municipale.

⁴Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati da parte del richiedente, nel caso se ne faccia espressa richiesta nell'Ordinanza Municipale.

⁵L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito allocato.

⁶Il Municipio può decidere di non concedere incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi o altre forme di agevolazione. Questo anche nel caso che la base legale per beneficiarne sia entrata in vigore successivamente al presente Regolamento.

⁷Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o non veritieri, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁸Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da incentivare sono eseguiti da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.

CAPITOLO III **Incentivi**

Art. 10 **Entità degli incentivi**

L'ammontare esatto degli incentivi del presente Regolamento e le relative disposizioni di dettaglio per beneficiarne, sono fissati dall'Ordinanza Municipale.



Art. 11

Raggiungimento di un elevato standard energetico

¹Sono concessi incentivi per sostenere la realizzazione di nuove costruzioni o della loro riattazione/ristrutturazione e degli impianti che adempiono alle condizioni e ai requisiti previsti dallo standard Minergie®.

²L'entità dell'incentivo è pari al massimo alla quota parte del Comune della tassa di decisione (spese escluse) ai titolari delle licenze edilizie.

Art. 12

Risanamenti energetici

¹Per orientare lo sviluppo edilizio verso fabbisogni energetici sempre minori, sono concessi incentivi per risanamenti energetici di edifici esistenti.

²L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 20% degli incentivi cantonali per il raggiungimento dello Standard CECE C (o superiori) per gli edifici fuori dai nuclei e al massimo il 20% dei sussidi di base per gli elementi risanati nei nuclei.

Art. 13

Impianti tecnici

¹Sono concessi incentivi per la conversione di generatori di calore nelle abitazioni da fonti fossili o comunque poco efficienti (olio combustibile/gas e riscaldamento elettrico diretto) a fonti rinnovabili (calore ambiente / pompe di calore).

²L'entità dell'incentivo è corrispondente al massimo al 20% di quelli previsti a livello cantonale per un massimo di CHF 2'000.-.

Art. 14

Isole di calore

¹Sono concessi incentivi relativi alla mitigazione dei fenomeni di accumulo di calore nelle zone urbane generando un microclima chiamato "isola di calore".

²L'entità dell'incentivo, a dipendenza dell'intervento che può prevedere ad esempio la vegetalizzazione delle facciate, il rinverdimento di tetti piani, la riconversione di superfici impermeabili, ecc., sarà calcolato al mq toccato e arriverà al massimo all'importo di CHF 5'000.- per intervento.

Art. 15

Acquisto energia 100% rinnovabile

¹Sono concessi incentivi ad aziende che stipulano un contratto con il fornitore di energia elettrica nel quale si impegnano a sostituire l'attuale prodotto con uno locale certificato Naturmade.



²L'entità dell'incentivo è pari al 50% del sovrapprezzo della tariffa applicata alla fornitura dell'energia pagata dall'azienda per i kWh consumati complessivi, per un massimo di CHF 5'000.-.

Art. 16

Reti di teleriscaldamento

¹Sono concessi incentivi per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento o anenergetiche alimentate da fonti rinnovabili.

²L'entità dell'incentivo è forfettario e va da CHF 500.- a CHF 2'000.-.

Art. 17

Mobilità sostenibile

¹Nell'ambito del sostegno al Trasporto Pubblico, sono concessi incentivi per l'acquisto di Abbonamenti annuali della Comunità Tariffale Arcobaleno (CTA) e per gli studenti fino a 25 anni dell'Abbonamento Generale FFS (AG).

²L'entità dell'incentivo, a dipendenza delle zone di copertura dell'abbonamento, varia in funzione del reddito imponibile e corrisponde ad un massimo di CHF 500.-.

Art. 18

Certificazione Bio (OrdB)

¹Nell'ambito della promozione della riconversione delle aziende agricole e di trasformazione convenzionali con prodotti certificati biologici, sono concessi incentivi per sostenere i costi di Certificazione base e prevede un sostegno sull'arco di 10 anni.

²L'entità dell'incentivo, prevede la copertura del 100% dei costi certificati per i primi 4 anni di attività per un massimo di CHF 2'000.-/anno e del 50% dei costi certificati dal 5° al 10° anno di attività per un massimo di CHF 1'000.-/anno.

³Si prevede di sostenere retroattivamente, per chi fa richiesta oltrepassati i 10 anni di attività e quindi consolidata la procedura, di un contributo una tantum di CHF 1'000.- quale riconoscimento dello sforzo profuso.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 19

Contestazioni

¹Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla decisione.



²Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge Organica Comunale.

Art. 20
Diritto suppletorio

Per casi non contemplati nel presente Regolamento, il Municipio deciderà sulla base delle Leggi e dei Regolamenti vigenti applicabili nella fattispecie.

Art. 21
Approvazione e entrata in vigore

¹Il presente Regolamento è soggetto ad approvazione da parte della competente autorità cantonale.

²Il Municipio decreterà l'entrata in vigore del presente regolamento non appena la stessa avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Regolamento adottato dal Consiglio Comunale il 26 maggio 2025.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni/Sezione degli enti locali, con risoluzione no. 008334 del 13 novembre 2025.